

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1687**

"Misure volte a rafforzare  
il contrasto alla criminalità  
organizzata e ai patrimoni  
illeciti"


**Vol. II - Le novelle**

gennaio 2015  
n. 194/II



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura



# Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

## Segreteria

tel. 06. 6706\_2451

## Uffici ricerche e incarichi

### Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) \_2424

### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli \_5461

### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Minichiello \_4761

### Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

### Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: ---

## Documentazione

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Simone Bonanni \_2932

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1687**

**"Misure volte a rafforzare  
il contrasto alla criminalità  
organizzata e ai patrimoni  
illeciti"**

**Vol. II - Le novelle**

gennaio 2015  
n. 194/II

a cura di: C. Andreuccioli



# INDICE

TESTO A FRONTE.....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)</i>	
comma 1.....	11
<b>Articolo 2</b> <i>(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)</i>	
comma 1, lett. a)-c).....	15
<b>Articolo 3</b> <i>(Introduzione dell'articolo 648 ter1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca)</i>	
comma 1.....	17
comma 2.....	19
<b>Articolo 4</b> <i>(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)</i>	
comma 1.....	21
comma 2.....	23
<b>Articolo 5</b> <i>(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)</i>	
comma 1, lettere a)-d).....	27
<b>Articolo 6</b> <i>(Procedimento di esecuzione)</i>	
comma 1, lett. a) e b).....	31
<b>Articolo 7</b> <i>(Partecipazione al dibattimento a distanza)</i>	
comma 1.....	35
<b>Articolo 8</b> <i>(Competenza territoriale)</i>	
comma 1.....	39
comma 2, lett. a)-c).....	41
<b>Articolo 9</b> <i>(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)</i>	
comma 1.....	45
<b>Articolo 10</b> <i>(Registri delle misure di prevenzione)</i>	
comma 1, lett. a), b) e c).....	49

<b>Articolo 11</b>	
<i>(Sequestro e confisca)</i>	
comma 1, lett. a) e b) .....	51
comma 2, lett. a) e b) .....	53
comma 3.....	55
<b>Articolo 12</b>	
<i>(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)</i>	
comma 1.....	57
comma 2.....	63
<b>Articolo 13</b>	
<i>(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)</i>	
comma 1.....	67
comma 2.....	69
comma 3.....	71
<b>Articolo 14</b>	
<i>(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)</i>	
comma 1, lett. a) .....	73
comma 1, lett. b) .....	75
comma 1, lett. c) .....	77
<b>Articolo 15</b>	
<i>(Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate)</i>	
comma 1 .....	81
<b>Articolo 16</b>	
<i>(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)</i>	
comma 1, lett. a)-c) .....	85
<b>Articolo 17</b>	
<i>(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)</i>	
comma 1, lett. a)-c) .....	89
<b>Articolo 18</b>	
<i>(Revisione della dotazione organica di personale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)</i>	
comma 1, lett. a)-c) .....	99
<b>Articolo 19</b>	
<i>(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia)</i>	
comma 1, lett. a, b, c, d, e, f.....	105

<b>Articolo 20</b> <i>(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)</i>	
comma 1 .....	111
<b>Articolo 23</b> <i>(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)</i>	
comma 1 .....	113
<b>Articolo 24</b> <i>(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso)</i>	
comma 1, lett. a) .....	115
comma 1, lett. b) .....	119
<b>Articolo 25</b> <i>(Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)</i>	
comma 1 .....	121
<b>Articolo 26</b> <i>(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)</i>	
comma 1, lett. a)-e) .....	123
<b>Articolo 27</b> <i>(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)</i>	
comma 1, lett. a)-d) .....	131
<b>Articolo 28</b> <i>(Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)</i>	
comma 1 .....	135
<b>Articolo 29</b> <i>(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)</i>	
comma 1 .....	143
<b>Articolo 30</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)</i>	
comma 1, lett. a) .....	145
comma 1, lett. b) .....	151
comma 1, lett. c) .....	155
comma 1, lett. d) .....	159
comma 1, lett. e) .....	165
comma 1, lett. f) .....	167
comma 1, lett. g) .....	171
<b>Articolo 31</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)</i>	
comma 1, lett. a) .....	179

comma 1, lett. b) .....	183
comma 1, lett. c) .....	185
comma 1, lett. d) .....	187

**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1**  
*(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)*  
**comma 1**

<b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 129	
<i>Informazioni sull'azione penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.</p>	<p>3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.  <b>Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione.</b></p>

<b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 129	
<i>Informazioni sull'azione penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare</p>	<p>3-bis. <i>Identico</i></p>
<p>3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in</p>	<p>3-ter. <i>Identico</i></p>

<p><b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b></p> <p><i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i></p>	
<p>Articolo 129</p> <p><i>Informazioni sull'azione penale</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari</p>	



**Articolo 2**  
*(Associazioni di tipo mafioso, anche straniera)*  
**comma 1, lett. a)-c)**

<b>Codice penale</b>	
Articolo 416-bis <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniera</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione <b>da dieci a quindici anni</b> .
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.	Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione <b>da dodici a diciotto anni</b> .
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.	<i>Identico.</i>
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.	Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione <b>da dodici a venti anni</b> nei casi previsti dal primo comma e <b>da quindici a ventisei anni</b> nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata	<i>Identico.</i>

<b>Codice penale</b>	
Articolo 416-bis <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>	
Testo vigente	Testo modificato
quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.	
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.	<i>Identico.</i>
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	<i>Identico.</i>
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	<i>Identico.</i>

**Articolo 3**

*(Introduzione dell'articolo 648 ter1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca)*

**comma 1**

<b>Codice penale</b>	
Articolo 648-ter.1 <i>Autoriciclaggio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, <b>imprenditoriali o speculative</b>, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>	<p>Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p>
<p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e <b>della multa da euro 2.500 a euro 12.500</b> se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p>	<p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p>
<p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio</p>	

<b>Codice penale</b>	
Articolo 648-ter.1 <i>Autoriciclaggio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1991, n. 203, e successive modificazioni.	
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla <b>mera</b> utilizzazione o al godimento personale.	Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.	La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.	<i>Identico</i>
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	<i>Identico</i>

**Articolo 3**

*(Introduzione dell'articolo 648 ter1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca)*

**comma 2**

<b>Codice penale</b>	
Articolo 648- <i>quater</i> <i>Confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648- <i>bis</i> e 648- <i>ter</i> , è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.	Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648- <i>bis</i> e 648- <i>ter</i> , <b>648 ter1.</b> , è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.	<i>Identico.</i>
In relazione ai reati di cui agli articoli 648- <i>bis</i> , 648- <i>ter</i> e 648- <i>ter</i> .1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti	<i>Identico</i>



**Articolo 4**  
*(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)*  
**comma 1**

<b>Codice civile</b>	
Articolo 2621 <i>False comunicazioni sociali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622</b>, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, <b>con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico</b> e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</p>	<p><b>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false</b> ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale <b>la stessa</b> appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti <b>con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</b></p>
<p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p><b>Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</b></p>
<p>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo</p>	<p><b>Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una</b></p>

<b>Codice civile</b>	
Articolo 2621 <i>False comunicazioni sociali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.	<b>alterazione sensibile della</b> rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.	<b>Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.</b>
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese <b>da sei mesi a tre anni</b> , dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, <b>sindaco, liquidatore</b> , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.	<b>Nel caso previsto dal comma secondo, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano</b> la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, <b>nonché</b> dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, <b>liquidatore, sindaco</b> nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa <b>da tre mesi a tre anni</b> .

**Articolo 4**  
*(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)*  
**comma 2**

<b>Codice civile</b>	
Articolo 2622	
Testo vigente	Testo modificato
<i>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</i>	<i>False comunicazioni sociali <b>nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante</b></i>
<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, <b>con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico</b> e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali <b>previste dalla legge</b>, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, <b>cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori</b>, sono puniti, <b>a querela della persona offesa</b>, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori <b>di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante</b>, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, <b>previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni</b> la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale <b>la stessa</b> appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la <b>pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</b></p>
<p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti</p>	<p><b>Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della</b></p>

<b>Codice civile</b>	
Articolo 2622	
Testo vigente	Testo modificato
diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	<b>comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà.</b>
<b>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</b>	-
<b>La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.</b>	-
<b>Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</b>	-
<b>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</b>	-
<b>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni</b>	-

<b>Codice civile</b>	
Articolo 2622	
Testo vigente	Testo modificato
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.	
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.	-
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.	-



## Articolo 5

*(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)*

### comma 1, lettere a)-d)

<b>Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231</b>	
<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300</i>	
Articolo 25-ter <sup>1</sup> <i>Reati societari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, <b>se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica</b> , si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:	1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano <b>all'ente</b> le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;	a) per il <b>delitto</b> di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a <b>quattrocento</b> quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, <b>primo comma</b> , del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;	b) per il delitto di false comunicazioni sociali <b>nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante</b> , previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da <b>quattrocento a seicento</b> quote;
c) per il <b>delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la</b>	c) <i>soppressa</i> ;

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.

<b>Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231</b>	
<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300</i>	
Articolo 25-ter <sup>1</sup> <i>Reati societari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</b>	
<i>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</i>	<i>i) identica;</i>

<b>Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231</b>	
<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300</i>	
Articolo 25-ter <sup>1</sup> <i>Reati societari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;	<i>l) identica;</i>
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;	<i>m) identica;</i>
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;	<i>n) identica;</i>
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;	<i>o) identica;</i>
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;	<i>p) identica;</i>
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;	<i>q) identica;</i>
r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per	<i>r) identica;</i>

<b>Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231</b>	
<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300</i>	
Articolo 25-ter <sup>1</sup> <i>Reati societari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;	
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;	<i>s) identica;</i>
<i>s-bis)</i> per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.	<i>s-bis) identica.</i>
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	<i>3. Identico.</i>

**Articolo 6**  
*(Procedimento di esecuzione)*  
**comma 1, lett. a) e b)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 666 <i>Procedimento di esecuzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.	<i>1. Identico</i>
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.	<i>2. Identico</i>
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria	<i>3. Identico</i>
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. <b>L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto</b>	4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 666 <i>Procedimento di esecuzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.</b>	
	<b>4-bis.</b> L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, con le modalità ivi previste.
	<b>4-ter.</b> Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente Codice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.
	<b>4-quater.</b> Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio	5. <i>Identico</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 666 <i>Procedimento di esecuzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione	6. <i>Identico</i>
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.	7. <i>Identico</i>
8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.	8. <i>Identico</i>
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma <i>dell'articolo 140</i> comma 2.	9. <i>Identico</i>



**Articolo 7**  
*(Partecipazione al dibattimento a distanza)*  
**comma 1**

<b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 146-bis <i>Partecipazione al dibattimento a distanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) del codice, nei confronti di persona che si trova, <b>a qualsiasi titolo</b> , in stato di detenzione <b>in carcere</b> , la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:	1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2 lettera a) n. 4 del codice, la partecipazione al dibattimento, <b>anche per fatti diversi</b> , avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;	a) <b>quando</b> sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, <b>anche penitenziaria</b> ;
b) qualora il dibattimento sia di particolari complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie.	b) <i>identica</i> .
1.-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e	1-bis <i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 146-bis	
<i>Partecipazione al dibattimento a distanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice (3)</p>	
<p>2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

<b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 146-bis	
<i>Partecipazione al dibattimento a distanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.	
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.	5. <i>Identico</i>
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.	6. <i>Identico</i>
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione	7. <i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b> <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 146-bis <i>Partecipazione al dibattimento a distanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.	

**Articolo 8**  
*(Competenza territoriale)*  
**comma 1**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5-bis</b> <i>(Questioni concernenti la competenza per territorio)</i></p> <p><b>1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.</b></p> <p><b>2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.</b></p> <p><b>3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5.</b></p>



**Articolo 8**  
*(Competenza territoriale)*  
**comma 2, lett. a)-c)**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 27 <i>Comunicazioni e impugnazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.	1. <i>Identico.</i>
2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis.</b> La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.
	<b>2-ter.</b> La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 27	
<i>Comunicazioni e impugnazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.</b>
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.	3. <i>Identico.</i>
	<b>3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, non accoglie la richiesta entro dieci giorni dalla sua presentazione, il provvedimento diviene esecutivo; altrimenti, la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di</b>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 27	
<i>Comunicazioni e impugnazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.</b>
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.	4. <i>Identico.</i>
5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.	5. <i>Identico.</i>
6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.	6. <i>Identico.</i>
	<b>6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per</b>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 27 <i>Comunicazioni e impugnazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito.</b>

**Articolo 9**  
*(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)*  
**comma 1**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 19 <i>Indagini patrimoniali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le indagini sono effettuate anche nei</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 19	
<i>Indagini patrimoniali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.	
4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.	4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono <b>accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate</b> e richiedere, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 19 <i>Indagini patrimoniali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
precedono.	



**Articolo 10**  
*(Registri delle misure di prevenzione)*  
**comma 1, lett. a), b) e c)**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 81 <i>Registro delle misure di prevenzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.</p>	<p>1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri <b>delle procure della Repubblica</b> viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. <b>Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione.</b> Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare <b>contestuale</b> comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente, <b>allegandone copia</b>. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.</p>
<p>2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 81	
<i>Registro delle misure di prevenzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
annotazioni operate nei registri.	
<p>3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 69.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>

**Articolo 11**  
*(Sequestro e confisca)*  
**comma 1, lett. a) e b)**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 20 <i>Sequestro</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.</p>	<p>1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona, nei cui confronti è <b>stata presentata la proposta</b>, risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.</p>
<p>2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.</p>	<p>2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione <b>patrimoniale</b> o quando, <b>nel corso del procedimento</b>, risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. <b>Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.</b></p>
<p>3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 20 <i>Sequestro</i>	
Testo vigente	Testo modificato
19.	

**Articolo 11**  
*(Sequestro e confisca)*  
**comma 2, lett. a) e b)**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 24 <i>Confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.</p>	<p>1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. <b>In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.</b></p>
<p>2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello</p>	<p>2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello</p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 24 <i>Confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.</p>	<p>previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, <b>nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2.</b></p>
<p>3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

**Articolo 11**  
*(Sequestro e confisca)*  
**comma 3**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 25 <i>Sequestro e confisca per equivalente</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.</p>	<p><b>1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.</b></p>
	<p><b>2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.</b></p>



**Articolo 12***(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)***comma 1**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.</i>	
Articolo 34	
<i>Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo,</p>	<p>1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione <b>mafiosa, sussistono</b> sufficienti indizi per ritenere che <b>il libero</b> esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle <b>a carattere imprenditoriale, agevolati l'attività di</b> persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione <b>personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24</b>, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali <b>di cui al Capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate</b>, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività <b>economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.</b></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.</i>	
Articolo 34	
<i>Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende</i>	
Testo vigente	Testo modificato
nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.	
<b>2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.</b>	
3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta <b>dell'autorità proponente</b> , del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.	<b>2.</b> L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata <b>per non più di due volte</b> , a richiesta del pubblico ministero o <b>d'ufficio</b> , se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.	<b>3.</b> Con il provvedimento di cui al comma <b>1</b> , il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, <b>il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in</b>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.</i>	
Articolo 34 <i>Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.</b>
5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri <b>a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.</b>	<b>4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.</b>
6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.	<b>5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III del presente libro.</b>
7. Entro <b>i quindici giorni antecedenti</b> la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, <b>alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato</b> , la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che	6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro <b>di cui al comma 7</b> , il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta <b>ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis</b> ,

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.</i>	
Articolo 34	
<i>Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.</p>	<p>ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. <b>Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero.</b></p> <p><b>Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni dell'articolo 27.</b></p>
<p><b>8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni</b></p>	

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.</i>	
Articolo 34 <i>Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.</b>	
9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.	7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati <b>o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17</b> possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.



**Articolo 12**

*(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)*

**comma 2**

<p><b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>  <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34-bis</b>  <i>(Controllo giudiziario delle aziende)</i></p> <p><b>1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.</b></p> <p><b>2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:</b></p> <p><b>a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri</b></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;</b></p> <p><b>b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.</b></p> <p><b>3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre:</b></p> <p><b>a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;</b></p> <p><b>b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;</b></p> <p><b>c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;</b></p> <p><b>d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative,</b></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;</b></p> <p><b>e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.</b></p> <p><b>4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.</b></p> <p><b>5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'art. 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.</b></p>



**Articolo 13**  
*(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)*

**comma 1**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE	LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE
Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali	Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali
Capo V Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca	Capo V Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca
(...)	(...)
	<b>Capo V-bis</b> <b>Trattazione prioritaria del procedimento</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34-ter</b> <i>(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)</i></p> <p><b>1. E' assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.</b></p> <p><b>2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I</b></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.</b></p> <p><b>3. Con cadenza annuale il dirigente dell'Ufficio comunica al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione prioritaria di cui al comma 1.</b></p>

**Articolo 13**

*(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)*

**comma 2**

<b>Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12</b>	
<i>Ordinamento giudiziario</i>	
Articolo 7-bis	
<i>Tabelle degli uffici giudicanti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12</b>	
<i>Ordinamento giudiziario</i>	
Articolo 7-bis	
<i>Tabelle degli uffici giudicanti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.	
(...)	(...)
	<b>2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, con le procedure di cui ai commi 1 e 2, sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari.</b>
(...)	(...)

**Articolo 13**

*(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)*

**comma 3**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Articolo 7-bis</b> <i>(Termine di redazione del provvedimento)</i></p> <p><b>1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, con eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.</b></p>



**Articolo 14**

*(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)*

**comma 1, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 35	
<i>Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.	1. <i>Identico.</i>
2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis.</b> L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.
	<b>2-ter.</b> L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli

<p><b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b></p> <p><i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i></p>	
<p>Articolo 35</p> <p><i>Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate.</b></p>
(...)	(...)

**Articolo 14**

*(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)*

**comma 1, lett. b)**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 37	
<i>Compiti dell'amministratore giudiziario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
(...)	(...)
<p>5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<p><b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b></p> <p><i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i></p>	
<p>Articolo 37</p> <p><i>Compiti dell'amministratore giudiziario</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.</p>	
	<p><b>5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione.</b></p>

**Articolo 14***(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)***comma 1, lett. c)**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 38 <i>Compiti dell'Agenzia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.</p>	<p>1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. <b>L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis.</b> L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.</p>
<p>2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore</p>	<p>3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, <b>individuati e</b> retribuiti secondo le modalità previste</p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 38 <i>Compiti dell'Agenzia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.	per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.
<b>4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.</b>	<i>Abrogato</i>
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.	<i>5. Identico.</i>
<b>6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.</b>	<i>Abrogato</i>
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti	7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 38 <i>Compiti dell'Agenzia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.	delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3 <b>e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3.</b>



**Articolo 15**

*(Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate)*

**comma 1**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 41-bis</b>  <i>(Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)</i></p> <p><b>1. Al fine di favorire il coordinamento tra istituzioni, associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, con i seguenti compiti:</b></p> <p><i>a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;</i></p> <p><i>b) dare ausilio all'amministratore giudiziario sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;</i></p> <p><i>c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;</i></p> <p><i>d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate,</i></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;</b></p> <p><b>e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.</b></p> <p><b>2. Il tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:</b></p> <p><b>a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;</b></p> <p><b>b) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;</b></p> <p><b>c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime, secondo criteri di rotazione;</b></p> <p><b>d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;</b></p> <p><b>e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;</b></p> <p><b>f) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.</b></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b> <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio la partecipazione al tavolo.</b></p> <p><b>4. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei tavoli permanenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.</b></p>



**Articolo 16**  
*(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)*  
**comma 1, lett. a)-c)**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 48 <i>Destinazione dei beni e delle somme</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
3. I beni immobili sono:	3. <i>Identico:</i>
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;	<i>a) identica;</i>
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;	<i>b) identica;</i>
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente,	c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali <b>ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali</b> , in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 48	
<i>Destinazione dei beni e delle somme</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per</p>	<p>aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, <b>e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro.</b> La convenzione disciplina la durata, l'uso</p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Articolo 48	
<i>Destinazione dei beni e delle somme</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;</p>	<p>del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. <b>La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità nel sito <i>internet</i> dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmetta i dati nel termine richiesto.</b> I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;</p>
<p>d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se</p>	<p><i>d) identica.</i></p>

<p><b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b></p> <p><i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i></p>	
<p>Articolo 48</p> <p><i>Destinazione dei beni e delle somme</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.	
(...)	(...)

**Articolo 17**

*(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*

**comma 1, lett. a)-c)**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Articolo 110</p> <p><i>(L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)</i></p>	<p>Articolo 110</p> <p><i>(L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)</i></p>
<p>1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.</p>	<p>1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria <b>e la sede secondaria in Roma</b> ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.</p>
<p>2. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:</p> <p><i>a)</i> acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;</p> <p><i>b)</i> ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;</p> <p><i>c)</i> ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;</p> <p><i>d)</i> amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;</p> <p><i>e)</i> amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;</p> <p><i>f)</i> adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.</p>	
	<p><b>2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, l'Agenzia fornisce supporto</b></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>all'autorità giudiziaria a partire dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro del bene attraverso attività consulenziale e, per i beni aziendali, procede alla definizione degli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie.</b>
3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.	3. <i>Identico.</i>
Articolo 111 <i>(Organi dell'Agenzia)</i>	Articolo 111 <i>(Organi dell'Agenzia)</i>
1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:	1. <i>Identico:</i>
a) il Direttore;	a) <i>identica;</i>
b) il Consiglio direttivo;	b) <i>identica;</i>
	<b><i>b-bis) il Comitato consultivo;</i></b>
c) il Collegio dei revisori.	c) <i>identica;</i>
2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.	
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:	3. <i>Identico.</i>
a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;	a) <i>identica;</i>
b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;	b) <i>identica;</i>
c) da due qualificati esperti in materia di gestioni <b>aziendali</b> e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.	c) da <b>un qualificato esperto</b> in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
	<b>c-bis) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dello sviluppo economico.</b>
4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.	4. <i>Identico.</i>
	<b>4-bis. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:</b>  <b>a) da un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la politica di coesione;</b>  <b>b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;</b>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>c) da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;</b></p> <p><b>d) da un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle province italiane;</b></p> <p><b>e) da un rappresentante dei Comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;</b></p> <p><b>f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;</b></p> <p><b>g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale.</b></p>
	<p><b>4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.</b></p>
<p>5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.	6. <i>Identico.</i>
Articolo 112 <i>(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)</i>	Articolo 112 <i>(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)</i>
1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.	1. <i>Identico.</i>
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.	
3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. <b>In tali casi</b> i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.	3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, <b>si avvale</b> delle prefetture territorialmente competenti <b>presso le quali è istituito</b> , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, <b>un apposito</b> nucleo di supporto. <b>Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.</b> I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:	4. <i>Identico:</i>
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;	a) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;	<i>b) identica;</i>
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;	<i>c) identica;</i>
d) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);	<i>d) identica;</i>
e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;	<i>e) identica;</i>
f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;	<i>f) identica;</i>
g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;	<i>g) identica;</i>
h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;	<i>h) identica;</i>
i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;	<i>i) identica;</i>
<b>l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di</b>	<i>soppressa</i>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;</b>	
<i>m)</i> adotta un regolamento di organizzazione interna.	<i>m) identica;</i>
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.	5. <i>Identico.</i>
	<p><b>5-bis. Il Comitato consultivo:</b></p> <p><i>a)</i> esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;</p> <p><i>b)</i> può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;</p> <p><i>c)</i> esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia.</p>
6. Il collegio dei revisori provvede: a) al riscontro degli atti di gestione; b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo,	6. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
redigendo apposite relazioni; c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.	

**Articolo 18**

*(Revisione della dotazione organica di personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*

**comma 1, lett. a)-c)**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 113 <i>(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)</i>	Articolo 113 <i>(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)</i>
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;</li> <li>b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;</li> <li>c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.</li> </ul>	1. <i>Identico.</i>
2. Ai fini dell'amministrazione e della	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere <i>d)</i> ed <i>e)</i>, i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.</p>	
<p>3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.</p>	<p>3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali <b>e l'Agenzia per la coesione territoriale</b>, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.</p>
<p>3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
Articolo 113-bis	Articolo 113-bis

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia)</i>	<i>(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia)</i>
1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.	1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in <b>sessanta</b> unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
	<b>2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.</b>
	<b>3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di</b>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>appartenenza con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia.</b>
<i>Per i commi 2 e 3 si veda oltre, in corrispondenza del nuovo art. 113-ter</i>	
<b>4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all’Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall’articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.</b>	
	<b>4. Il Direttore dell’Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.</b>
5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia.	5. <i>Identico.</i>
	<b>Articolo 113-ter</b> <b>(Incarichi speciali)</b>
2. Oltre al personale indicato al comma 1, l’Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, <b>militare e civile</b> , entro il limite massimo di cento	<b>1. Oltre al personale indicato all’articolo 113-bis, presso l’Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore, opera, nel limite delle</b>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici <b>ripartite tra le diverse</b> qualifiche, dirigenziali e <b>non</b>. <b>L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali.</b> Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p>	<p><b>risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente</b>, un contingente, <b>fino al</b> limite massimo di <b>dieci</b> unità, di personale <b>con</b> qualifica dirigenziale o <b>equiparata</b>, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, <b>alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121</b>, nonché ad enti pubblici economici.</p> <p><b>2. Il personale di cui al comma 1</b>, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p>
<p>3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.</p>	<p>3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. <b>Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</b></p>



**Articolo 19**

*(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia)*

**comma 1, lett. a, b, c, d, e, f**

<p><b>Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306</b></p> <p><i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i></p>	
<p>Articolo 12-sexies</p> <p><i>Ipotesi particolari di confisca</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 317, 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i>, 320, 322, 322-<i>bis</i>, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli <b>473, 474, 517-<i>ter</i></b> e <b>517-<i>quater</i></b>, <b>416-<i>bis</i>, 600, 600-<i>bis</i></b>, primo comma, <b>600-<i>ter</i></b>, primo e secondo comma , <b>600-<i>quater</i>.1</b>, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, <b>600-<i>quinqies</i></b>, 601, 602, 629, 630, 644, 644-<i>bis</i>, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, <b>648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i></b> del codice penale, <b>nonché</b> dall'art. 12-<i>quinqies</i>, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, <b>e 74</b> del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni</p>	<p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti <b>dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale</b>, dagli articoli 314, 316, 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 317, 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i>, 320, 322, 322-<i>bis</i>, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-<i>ter</i> e 517-<i>quater</i>, <b>600-<i>bis</i></b>, primo comma, <b>600-<i>ter</i></b>, primo e secondo comma, <b>600-<i>quater</i>.1</b> , relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, <b>600-<i>quinqies</i></b>, 629, 644, 644-<i>bis</i>, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, <b>648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i></b> del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-<i>quinqies</i>, <b>comma 1, del presente decreto</b>, e dall'articolo 73, <b>esclusa la fattispecie di cui al comma 5</b>, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui</p>

<b>Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306</b>	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. <b>Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale</b>, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.</p>	<p>al <b>decreto del Presidente della Repubblica</b> 9 ottobre 1990, n. 309, <b>nonché</b> per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. <b>In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.</b></p>
<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-<i>bis</i> del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.</p>	<p><b><i>Soppresso.</i></b></p>
<p>2-<i>bis</i>. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 317, 318, 319,</p>	<p><b><i>Soppresso.</i></b></p>

<b>Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306</b>	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
319- <i>ter</i> , 319- <i>quater</i> , 320, 322, 322- <i>bis</i> e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- <i>novies</i> , 2- <i>decies</i> e 2- <i>undecies</i> della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni	
2- <i>ter</i> . Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona	2- <i>ter</i> . <b>Nei casi previsti dal comma 1</b> , quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui <b>allo stesso comma</b> , il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità <b>di legittima provenienza</b> per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona
2- <i>quater</i> . Le disposizioni del comma 2- <i>bis</i> si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648- <i>bis</i> e 648- <i>ter</i> del codice penale, nonché dall'articolo 12- <i>quinquies</i> del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.	<b>Soppresso.</b>
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e	<b>Soppresso.</b>

<b>Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306</b>	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12-sexies <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.</p> <p>Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.</p>	
<p>4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.</p>	<b><i>Soppresso.</i></b>

<b>Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306</b>	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4-<i>bis</i>. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, <b>nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale</b>. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.</p>	<p>4-<i>bis</i>. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati <b>nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro</b>, previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi <b>1 e 2-<i>ter</i></b> del presente articolo. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare <b>ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale</b>, e, successivamente a <b>tali provvedimenti</b>, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.</p>
<p>4-<i>ter</i>. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con</p>	<p><i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306</b>	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.</p>	
<p><i>4-quater.</i> Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p><b><i>4-quinquies.</i> Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.</b></p>

**Articolo 20**

*(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)*

**comma 1**

<b>Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306</b>	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12-sexies <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona	2-ter. <b>Nei casi previsti dal comma 1</b> , quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui <b>allo stesso comma</b> , il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità <b>di legittima provenienza</b> per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
(...)	(...)
	<b>4-sexies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti<sup>2</sup>, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.</b>
	<b>4-septies. In caso di morte del soggetto</b>

<sup>2</sup> Vedi la scheda relativa all'articolo 19

<b>Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306</b> <i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.</b>

**Articolo 23**

*(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)*

**comma 1**

<b>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</b>	
<i>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>	
Articolo 16-bis	
<i>Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto, denominati "testimoni di giustizia".</p>	<p>1. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5, <b>e 15</b> se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto, denominati "testimoni di giustizia".</p>
<p>2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche non avere le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 3, salvo avere carattere di attendibilità, e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonché, ricorrendone le</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</b> <i>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>	
Articolo 16-bis <i>Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.	

**Articolo 24**

*(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso)*

**comma 1, lett. a)**

<b>Legge 22 dicembre 1999, n. 512</b>	
<i>Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso</i>	
Articolo 4 <i>Accesso al Fondo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:</p> <p><i>a)</i> del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;</p> <p><i>b)</i> dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;</p> <p><i>c)</i> dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 22 dicembre 1999, n. 512</b>	
<i>Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso</i>	
Articolo 4	
<i>Accesso al Fondo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali.	2-bis. <i>Identico.</i>
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.	3. <i>Identico.</i>
4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento	4. <i>Identico.</i>

<b>Legge 22 dicembre 1999, n. 512</b>	
<i>Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso</i>	
Articolo 4	
<i>Accesso al Fondo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.	
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.	4-bis. <i>Identico.</i>
	<b>4-ter. L'obbligo del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso.</b>



**Articolo 24**

*(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso)*

**comma 1, lett. b)**

<b>Legge 22 dicembre 1999, n. 512</b>	
<i>Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso</i>	
Articolo 6	
<i>Gestione delle domande per l'accesso al Fondo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:	1. <i>Identico:</i>
a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;	a) <i>identica;</i>
b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;	b) <i>identica;</i>
c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione;	c) <i>identica;</i>
c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la	c-bis) <i>identica;</i>

<b>Legge 22 dicembre 1999, n. 512</b>	
<i>Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso</i>	
Articolo 6	
<i>Gestione delle domande per l'accesso al Fondo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;	
<i>c-ter)</i> dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge.	<i>c-ter)</i> <i>identica;</i>
	<b><i>c-quater)</i> dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso.</b>
(...)	(...)

**Articolo 25**

*(Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

**comma 1**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>	
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Articolo 101</p> <p><i>(Facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante)</i></p>	<p>Articolo 101</p> <p><b><i>(Obbligo di avvalersi della stazione unica appaltante)</i></b></p>
<p>1. <b>Salvo che la legge disponga diversamente</b>, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.</p> <p>2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.</p>	<p>1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, <b>ha l'obbligo di avvalersi, per l'intera durata del periodo di commissariamento e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi</b>, della stazione unica appaltante <b>per le finalità di prevenzione di cui all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'ente si convenziona con i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero si avvale degli strumenti di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 33.</b></p>
	<p><b>2. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente locale in violazione dell'obbligo di avvalimento di cui al comma 1.</b></p>



**Articolo 26**

*(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

**comma 1, lett. a)-e)**

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 143	
<i>Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Fuori dai casi previsti dall' articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell' articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all' articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo</p>	<p>2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo</p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 143	
<i>Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell' articolo 2, comma 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.</p>	<p>l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione <b>tra cui, ove possibile, un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo</b>, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell' articolo 2, comma 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.</p>
<p>3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 143	
<i>Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.</p>	
<p>4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 143 <i>Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.</p>	
<p>5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.</p>	<p>5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente. <b>Nei casi più gravi, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può essere disposta, in deroga alle norme vigenti, la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente stesso.</b></p>
<p>6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 143 <i>Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
incarichi di cui all' articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all' articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.	
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento <b>o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5</b> , il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. <b>Le modalità di pubblicazione</b> dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.	7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. I provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono <b>pubblicati nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, con le modalità</b> disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all' articolo 1 della legge	8. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 143	
<i>Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
31 maggio 1965, n. 575.	
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.	9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri, <b>in applicazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, non decida diversamente.</b>
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all' articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell' articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale	10. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 143	
<i>Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.	
<p>11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, <b>che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso</b>, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.</p>	<p>11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, <b>per un periodo di sei anni che decorre dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale che dichiara l'incandidabilità diventa definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento e la proposta di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto del tribunale non è soggetto a reclamo. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.</b></p>
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli	12. <i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 143 <i>Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.</p>	
<p>13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall' articolo 141.</p>	<p>13. <i>Identico</i></p>

**Articolo 27***(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)***comma 1, lett. a)-d)**

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 144	
<i>Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.</p>	<p>1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente <b>ed il ripristino della legalità</b>, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri, <b>scelti dal Ministro dell'interno, di cui due individuati tra il personale della carriera prefettizia e uno tra funzionari dello Stato in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali</b>. La commissione resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.</p>
	<p><b>1-bis. Per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i componenti della commissione straordinaria appartenenti alla carriera prefettizia sono individuati nell'ambito di un apposito nucleo istituito presso il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tale nucleo è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a quarantacinque unità, di cui dieci con qualifica di prefetto, a valere</b></p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 144 <i>Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>sull'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e trentacinque con qualifica fino a viceprefetto. A tal fine è incrementata entro il limite del quattro per cento l'aliquota del personale della carriera prefettizia collocabile in disponibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.</b></p>
	<p><b>1-ter.</b> Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione al nucleo di cui al comma 1-bis, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.</p>
	<p><b>1-quater.</b> La nomina a commissario disposta per gli enti di cui al comma 1-bis comporta, per il personale individuato nel nucleo di cui al medesimo comma, l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali.</p>
	<p><b>1-quinquies.</b> Ai fini della composizione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1-bis, nel caso in cui risultino indisponibili unità di personale assegnato al nucleo, l'individuazione dei commissari, per la relativa quota, è comunque effettuata tra gli appartenenti alla carriera prefettizia.</p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 144 <i>Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, <b>con personale della amministrazione</b>, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.</p>	<p>2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. <b>Al comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno, possono essere chiamati a partecipare magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato nonché dirigenti di altre amministrazioni centrali dello Stato. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.</b></p>
<p>3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.</p>	<p>3. Con <b>uno o più decreti</b> del Ministro dell'interno, adottati a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, <b>nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:</b></p> <p><b>a) i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria, ivi compresi quelli relativi al trattamento indennitario dei componenti della commissione e del personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5;</b></p> <p><b>b) i criteri e le modalità di formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e degli altri soggetti che possono ricoprire l'incarico di componente della commissione di accesso di cui all'articolo 143, comma</b></p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 144 <i>Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>2, e della commissione straordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti di professionalità richiesti per il personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5.</b>

**Articolo 28**

*(Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

**comma 1**

<p><b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>  <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i></p>	
<p>Articolo 145  <i>Gestione straordinaria</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>1. La commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 1, oltre a provvedere alla ordinaria amministrazione dell'ente, assicura il ripristino della legalità promuovendo, anche sulla base di linee guida elaborate dal comitato di sostegno e di monitoraggio di cui all'articolo 144, comma 2, ogni iniziativa gestionale e organizzativa, prioritariamente nei settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi sociali.</b></p>
	<p><b>2. La commissione straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento, definisce un piano di priorità degli interventi nel quale sono indicate, anche sulla base delle risultanze emerse in sede di accesso:</b></p> <p><b>a) le unità organizzative dell'ente per le quali è ritenuto necessario il ricorso a personale esterno di cui si richiede l'assegnazione in via temporanea, con le modalità di cui al comma 5;</b></p> <p><b>b) le vacanze di organico, anche determinate dai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 143, comma 5, per le quali sono attivate le procedure di mobilità in ingresso</b></p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 145 <i>Gestione straordinaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>ovvero quelle concorsuali;</p> <p><b>c) le opere pubbliche indifferibili, individuando prioritariamente quelle rimaste incompiute, per le quali è adottata o rinnovata la relativa delibera di approvazione;</b></p> <p><b>d) le prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici locali e dei servizi sociali il cui livello qualitativo risulti particolarmente compromesso, al fine di ripristinare, anche attraverso il ricorso a modelli associativi o consortili, le condizioni di efficienza gestionale, di equità e universalità.</b></p>
	<p><b>3. Il piano di cui al comma 2 è comunicato al comitato di sostegno e di monitoraggio e contestualmente al prefetto competente per territorio. Il prefetto, a sostegno dell'attività commissariale, interviene presso le amministrazioni e gli organismi competenti, regionali o statali, e presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, al fine dell'attivazione delle misure acceleratorie, anche volte a garantire priorità di accesso a contributi, mutui o finanziamenti pubblici, necessarie al completamento o all'attuazione degli interventi indicati nello stesso piano.</b></p>
	<p><b>4. Ai fini di cui al comma 3, il prefetto può avvalersi degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, anche di livello regionale, e convoca, ove necessario, apposite riunioni della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.</b></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 145 <i>Gestione straordinaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>300, e successive modificazioni, alle quali partecipano i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti interessati.</b>
<p><b>1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura,</b></p>	<p><b>5. Il prefetto, valutata la richiesta di cui al comma 2, lettera a), può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in posizione di comando o distacco, per un periodo non superiore alla durata della gestione commissariale, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.</b></p> <p><b>6. Il prefetto, su motivata richiesta della commissione straordinaria, può proporre al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5, qualora, nel corso della gestione commissariale siano emersi, a carico dei soggetti ivi indicati, gli elementi di cui all'articolo 143, comma 1.</b></p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 145 <i>Gestione straordinaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.</b></p>	
<p><b>2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione</b></p>	

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 145 <i>Gestione straordinaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.</b></p>	
<p><b>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di</b></p>	

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 145	
<i>Gestione straordinaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.</b>	
<p>4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, <b>ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali</b>, la commissione <b>straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144</b> procede <b>alle necessarie verifiche</b> con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. <b>A conclusione degli accertamenti</b>, la commissione <b>straordinaria</b> adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre <b>d'autorità</b> la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.</p>	<p><b>7. La commissione, qualora riscontri gravi anomalie, pregiudizievoli dell'interesse pubblico, nelle procedure di</b> aggiudicazione o di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, procede con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. <b>A tal fine, la commissione, previa motivata richiesta al prefetto, può avvalersi di personale delle Forze dell'ordine e delle amministrazioni competenti nei settori oggetto di verifica, messo a disposizione dallo stesso prefetto ovvero dalle amministrazioni medesime.</b> La commissione adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, la revoca delle deliberazioni già adottate o la rescissione del contratto già concluso.</p>
<p>5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria <b>di cui al comma 1 dell'articolo 144</b>, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di</p>	<p><b>8.</b> Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali</p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 145 <i>Gestione straordinaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.	particolarmente interessati alle questioni <b>da trattare.</b>
	<b>9. Gli enti locali, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento, possono richiedere al prefetto, entro sessanta giorni dall'insediamento, di continuare ad avvalersi di personale esterno, con le modalità di cui al comma 5, nonché di accedere alle misure acceleratorie di cui al comma 3. In caso di accoglimento della richiesta, il personale esterno è assegnato all'ente per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.</b>
	<b>10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</b>



**Articolo 29***(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)***comma 1**

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 146 <i>Norma finale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.</p>	<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti, <b>nonché alle società partecipate e ai consorzi pubblici, anche a partecipazione privata, di tali enti.</b></p>
<p>2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione <b>annuale</b> sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.</p>	<p>2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, <b>con cadenza biennale, una relazione sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità rilevate, contenente proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime.</b></p>



**Articolo 30**  
*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*  
**comma 1, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 5 <i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione. Alla relazione è allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 5	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.	
<p>3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:</p> <p>a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;</p> <p>b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali</p>	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 5	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;</p> <p>c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;</p> <p>d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
	<p><b>3-bis. Il Comitato di sicurezza finanziaria è l'organismo responsabile della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La valutazione è fornita alle autorità competenti, a supporto delle rispettive attività istituzionali. Il Comitato di sicurezza finanziaria aggiorna periodicamente ovvero quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la valutazione e fornisce informazioni sui relativi risultati, agli ordini e colleghi professionali di cui all'articolo 8, a supporto delle decisioni di allocazione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,</b></p>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 5	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>garantendo che esse siano proporzionali ed adeguate al rischio. Il Comitato di sicurezza finanziaria individua quali risultati della valutazione rendere disponibili ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività.</b>
4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.	4. <i>Identico.</i>
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti.	5. <i>Identico.</i>
6. Il Ministero dell'economia e delle	6. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b> <i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 5 <i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
Testo vigente	Testo modificato
finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.	



**Articolo 30**  
(*Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*)  
**comma 1, lett. b)**

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 20 <i>Approccio basato sul rischio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 20 <i>Approccio basato sul rischio</i>	Articolo 20 <i>(Analisi e valutazione del rischio)</i>
	<p><b>1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 adottano sistemi e processi chiari, oggettivi, verificati e aggiornati periodicamente per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività. I sistemi e i processi sono articolati in ragione della natura dell'attività svolta e proporzionati alle dimensioni dei soggetti tenuti all'analisi e alla valutazione del rischio.</b></p>
<p>1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di</p>	<p><b>2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela adottando misure adeguate e proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rilevati in concreto nell'esercizio della propria attività e devono essere in grado di dimostrare tale adeguatezza e proporzionalità alle autorità di vigilanza di settore e agli ordini e collegi professionali.</b></p>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 20	
<i>Approccio basato sul rischio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
finanziamento del terrorismo.	
Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:	<b>3.</b> Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui al comma 1 osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:
<p>a) con riferimento al cliente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) natura giuridica;</li> <li>2) prevalente attività svolta;</li> <li>3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</li> <li>4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;</li> </ol>	a) <i>identica</i> ;
<p>b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;</li> <li>2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;</li> <li>3) ammontare;</li> <li>4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</li> <li>5) ragionevolezza dell'operazione, del</li> </ol>	b) <i>identica</i> .

**Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*

Articolo 20

*Approccio basato sul rischio*

Testo vigente	Testo modificato
rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;  6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.	



**Articolo 30**  
*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*  
**comma 1, lett. c)**

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 21 <i>Obblighi del cliente</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>2. I fiduciari di <i>trust</i> espressi, disciplinati ai sensi della legge 9 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del <i>trust</i>, incluse quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul <i>trust</i> e conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari. I fiduciari di <i>trust</i> espressi che, in tale veste instaurano un rapporto continuativo o professionale</b></p>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 21 <i>Obblighi del cliente</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>o eseguono una prestazione occasionale, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17, dichiarano il proprio stato ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.</b></p>
	<p><b>3. Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all'iscrizione nel registro delle imprese, individuano il titolare effettivo, detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo e ne danno comunicazione, per il tramite del loro legale rappresentante, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione. L'accesso alla sezione è riservato, per le finalità di cui al presente decreto, alle autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla Guardia di Finanza e alla DIA. L'accesso è altresì consentito ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati i dati oggetto di</b></p>

**Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*

Articolo 21  
*Obblighi del cliente*

Testo vigente	Testo modificato
	<b>comunicazione e stabiliti i termini e le modalità di comunicazione e di consultazione delle informazioni, relative al titolare effettivo, detenute dal registro delle imprese.</b>



**Articolo 30**  
(*Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*)  
**comma 1, lett. d)**

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 25 <i>Obblighi semplificati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 25 <i>Obblighi semplificati</i>	Articolo 25 <i>Applicazione di obblighi semplificati</i>
	<b>1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando valutano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, avendo presente anche l'elenco di cui all'articolo 4 dell'allegato tecnico del presente decreto.</b>
<b>1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, se il cliente è:</b>  <b>a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettera b);</b>  <b>b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;</b>  <b>c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario,</b>	-

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 25 <i>Obblighi semplificati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;</b></p> <p><b>c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.</b></p>	
<p><b>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente.</b></p>	-
<p><b>3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.</b></p>	-
<p><b>4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.</b></p>	-

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 25 <i>Obblighi semplificati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.	2. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie <b>alla valutazione del rischio.</b>
<b>6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a:</b>	-
<b>a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;</b>	-
<b>b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;</b>	-
<b>c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di</b>	-

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 25 <i>Obblighi semplificati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>trasferire i propri diritti;</b>	
<b>d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera <i>h-ter</i>), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro;</b>	-
<b>e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera <i>b</i>), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'articolo 26.</b>	-
	<b>3. L'applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della</b>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b> <i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 25 <i>Obblighi semplificati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>clientela non esclude che i soggetti di cui al comma 1 esercitino un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni sospette.</b>
	<b>4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa in tutte le ipotesi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</b>



**Articolo 30**  
*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*  
**comma 1, lett. e)**

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 26 <i>Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico.</b>	<i>Abrogato</i>



**Articolo 30**  
*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*  
**comma 1, lett. f)**

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 36 <i>Obblighi di registrazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della</p>	<p>b) <i>identica.</i></p>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 36 <i>Obblighi di registrazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
prestazione professionale.	
2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:	<i>2. Identico.</i>
a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;	<i>a) identica;</i>
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.	<i>b) identica.</i>
2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di	<i>2-bis. Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 36	
<i>Obblighi di registrazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.	
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.	3. <i>Identico.</i>
4. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.	4. <i>Identico.</i>
5. Per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa.	5. <i>Identico.</i>
6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali	6. <i>Identico.</i>

<p><b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b></p> <p><i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i></p>	
<p>Articolo 36</p> <p><i>Obblighi di registrazione</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
secondo le disposizioni vigenti.	
<b>6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.</b>	<i>Abrogato</i>

**Articolo 30**  
*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*  
**comma 1, lett. g)**

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Allegato tecnico	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Articolo 4</p> <p><i>Articolo 26 - Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela</i></p>	<p>Articolo 4</p> <p><b>Titolo II Capo I Sezione II (Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela)..</b></p>
<p>1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:</p> <p>a) autorità o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:</p> <p>1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o alla legislazione secondaria della Comunità europea;</p> <p>2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;</p> <p>3) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;</p>	<p><b>1. Il seguente è un elenco non limitativo di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio di cui al Titolo II Capo I Sezione II, in materia di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.</b></p> <p><b>2. Fattori di rischio relativi alla clientela:</b></p> <p>a) società per azioni ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione, ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;</p> <p>b) amministrazioni o imprese pubbliche;</p> <p>c) clienti residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al</p>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Allegato tecnico	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorità di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell'attività del cliente;</p> <p>b) entità giuridiche diverse dalle autorità o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:</p> <p>1) il cliente sia un'entità che eserciti attività finanziarie che esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;</p> <p>2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;</p> <p>3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorità competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tale</p>	<p><b>punto 4.</b></p> <p><b>3. Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:</b></p> <p>a) <b>contratti di assicurazione vita a basso premio;</b></p> <p>b) <b>forme pensionistiche complementari, a condizione che essi non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da garanzia di un prestito;</b></p> <p>c) <b>regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, per i quali i contributi sono versati tramite deduzione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;</b></p> <p>d) <b>prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;</b></p> <p>e) <b>prodotti in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà, fra i quali alcuni tipi di moneta elettronica di cui alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la</b></p>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Allegato tecnico	
Testo vigente	Testo modificato
<p>entità o del suo titolare effettivo;</p> <p>4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;</p> <p>5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative;</p> <p>c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:</p> <p>1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;</p> <p>2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un Paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;</p>	<p><b>vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.</b></p> <p><b>4. Fattori di rischio geografici:</b></p> <p><b>a) altri Stati membri dell'UE;</b></p> <p><b>b) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;</b></p> <p><b>c) Paesi terzi che fonti credibili riconoscono essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;</b></p> <p><b>d) Paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a controlli efficaci ai fini di assicurare l'osservanza dei medesimi obblighi.</b></p>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Allegato tecnico	
Testo vigente	Testo modificato
<p>3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;</p> <p>4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;</p> <p>5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;</p> <p>6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l'operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale.</p> <p>2. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse non soddisfino i criteri per proprio conto.</p>	

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Allegato tecnico	
Testo vigente	Testo modificato
<p>3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera <i>a</i>), numero 3, l'attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera <i>c</i>), numero 4, le soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera <i>a</i>), del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima è 15.000 euro. E' possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purché la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno.</p> <p>5. Si può derogare ai criteri di cui al</p>	

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Allegato tecnico	
Testo vigente	Testo modificato
<p>punto 1, lettera <i>c</i>), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorità pubbliche, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della lettera <i>c</i>), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale.</p> <p>6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia e delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a</p>	

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b> <i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Allegato tecnico	
Testo vigente	Testo modificato
disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.	



**Articolo 31**  
*(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)*  
**comma 1, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</b>	
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:	1. <i>Identico:</i>
<i>a)</i> per «finanziamento del terrorismo» si intende: «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;	<i>a)</i> <i>identica;</i>
<i>b)</i> per «regolamenti comunitari» si intendono: «i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che	<i>b)</i> per «regolamenti comunitari» si intendono: «i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi <b>degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, incluso il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo</b>

<b>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</b>	
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU»;	<b>2012, e successive modificazioni</b> , adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU»;
c) per «fondi» si intendono: «le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:	c) per «fondi» si intendono: «le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, <b>inclusi i proventi da questi derivati</b> , possedute, <b>detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero</b> per interposta persona fisica o giuridica <b>da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi</b> , compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;	1) <i>identico</i> ;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;	2) <i>identico</i> ;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;	3) <i>identico</i> ;

<b>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</b>	
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;	4) <i>identico</i> ;
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;	5) <i>identico</i> ;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;	6) <i>identico</i> ;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;	7) <i>identico</i> ;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni»;	8) <i>identico</i> ;
<i>d)</i> per «risorse economiche» si intendono: «le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate anche per interposta persona fisica o giuridica per ottenere fondi, beni o servizi»	<i>d)</i> per «risorse economiche» si intendono: le attività di qualsiasi tipo che non sono fondi, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, <b>possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero</b> per interposta persona fisica o giuridica <b>da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.</b>
<i>e)</i> per «congelamento di fondi» si intende: «il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di	<i>e)</i> <i>identica</i> ;

<b>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</b>	
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio»;	
<i>f)</i> per «congelamento di risorse economiche» si intende: «il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia»;	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> per «soggetti designati» si intendono: «le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4»;	<i>g) identica;</i>
<i>h)</i> per «legge antiriciclaggio» si intende: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni	<i>h) identica.</i>

**Articolo 31**  
*Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109*  
**comma 1, lett. b)**

<p><b>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</b></p> <p><i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.</i></p>	
<p>Articolo 2</p> <p><i>Finalità e ambito di applicazione</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1 . Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'Unione europea.</p>	<p>1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e <b>della proliferazione di armi di distruzione di massa</b> e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'Unione europea.</p>
<p>2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 31***(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)***comma 1, lett. c)**

<b>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</b>	
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>	
Articolo 3	
<i>Comitato di sicurezza finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea, è istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: «Comitato».	1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo <b>e della proliferazione di armi di distruzione di massa nonché dell'attività</b> di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea, è istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: «Comitato».
2. Il Comitato è composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da 12 membri.	2. Il Comitato è composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da <b>14</b> membri.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione	3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, <b>dal Ministro dello sviluppo economico,</b>

<b>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</b>	
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>	
Articolo 3	
<i>Comitato di sicurezza finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>nazionale per le società e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo dall'Unità di informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.</p> <p><b>Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.</b></p>	<p>dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'<b>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni</b>, dall'Unità di informazione finanziaria <b>e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli</b>. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.</p>
(...)	(...)

**Articolo 31**

*(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)*

**comma 1, lett. d)**

<b>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</b>	
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>	
Articolo 13	
<i>Disposizioni sanzionatorie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.	1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 <b>del presente decreto</b> è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
	<b>1-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 100.000.</b>
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 25.000.	2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 <b>del presente decreto</b> è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 25.000. <b>La medesima sanzione si applica per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012.</b>
	<b>2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro</b>

<b>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</b>	
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>	
Articolo 13	
<i>Disposizioni sanzionatorie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>70.000.</b>
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.	3. <i>Identico.</i>
4. <i>Comma abrogato dall'articolo 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231</i>	
5. <i>Comma abrogato dall'articolo 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231</i>	
6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi del presente articolo sono trasmessi al Comitato.	6. <i>Identico.</i>



# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>186</u></a>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 13 <sup>a</sup> Commissione
<a href="#"><u>187</u></a>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 4 <sup>a</sup> Commissione - <i>Edizione provvisoria</i>
<a href="#"><u>188</u></a>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 3a Commissione - Edizione provvisoria
<a href="#"><u>189</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE"
<a href="#"><u>190</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" <i>Ed. provvisoria</i>
<a href="#"><u>191</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1641 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"
<a href="#"><u>192</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti"
<a href="#"><u>193</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 135 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"
<a href="#"><u>194/I</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. I - Sintesi e schede

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".